



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro R.G.N. 814/2013 promossa da:

Ai  Ci , rappresentato, assistito e difeso dag' 

- RICORRENTE -

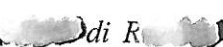
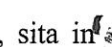
contro

Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia (già Direzione Provinciale del Lavoro), in persona del suo Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, , giusta delega in favore del funzionario  depositata in Cancelleria – Sezione Lavoro

- CONVENUTA -

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente conviene in giudizio la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia al fine di sentir dichiarare nulle le ordinanze ingiunzione n. 173/2013 e 174/2013, emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia per sanzioni amministrative inerenti a presunte irregolarità nella assunzione di due lavoratrici.

Era avvenuto che il 15 giugno 2008 il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne' Monti (RE) effettuava un accesso ispettivo presso i locali gestiti dalla società denominata "C.  di R.  C.  & , sita in  trovando intente al lavoro quali bariste  entrambe non assunte da parte della ditta.



Seguiva a tali accertamenti l'emissione da parte della DTL, in data 16 ottobre 2008, del verbale di accertamento e diffida ex art. 13 del D.lgs.vo 124/2004, prot. n. 25134, notificato il 21 ottobre 2008.

Parte ricorrente non censura nel merito le risultanze dell'accertamento, ma denuncia la nullità delle ingiunzioni per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art.14 L.689/1981.

Invoca poi la sproporzione tra le sanzioni applicate dalla DTL e l'esiguità del fatto commesso.

Si costituiva la DTL di Reggio Emilia producendo copia del verbale ispettivo di cui è causa e contestando radicalmente le deduzioni avverse.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 30 aprile 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale.

Il ricorso è in minima parte fondato, con riguardo alla sproporzione tra il fatto commesso e le sanzioni comminate.

Relativamente alla prima censura (violazione dell'art.14 L.689/81), esattamente la DTL ha evidenziato che i Carabinieri della Compagnia di Castelnovo né Monti hanno inviato il verbale contenente gli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della ditta gestita dal ricorrente in data 9 luglio 2008 con prot. n. 17420 (cfr. doc. n.1), e che la DTL si è tempestivamente attivata per richiedere alla controparte, in data 25 settembre 2008, tutta la documentazione di lavoro necessaria per verificare la correttezza degli accertamenti ispettivi di cui è causa (cfr. doc. n. 2).

Solo dalla data di conclusione degli accertamenti ispettivi può decorrere il termine di 90 giorni previsto dalla legge, come da sempre ha notato la giurisprudenza, che afferma: *"i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini....In definitiva, è certamente da ritenere giustificata la condotta dell'organo di vigilanza che, indipendentemente dalla data del primo accesso ispettivo o da quella successiva di invio della documentazione richiesta da parte dell'impresa, per la notificazione dell'illecito abbia impiegato un tempo ragionevolmente giustificato dalla complessità degli accertamenti compiuti in relazione, ad esempio, alla molteplicità delle violazioni ovvero al numero dei lavoratori interessati"* (cfr. ex plurimis Cass. n. 23608 del 06.11.2009).

Priva di pregio appare poi l'eccezione del ricorrente anche quando afferma che la richiesta di documentazione sarebbe stata ininfluenza poichè nulla avrebbe aggiunto a quanto già accertato dai Carabinieri nel precedente mese di giugno del 2008; essendo al contrario evidente che l'autonomia



ispettiva del Ministero del Lavoro può e deve spingersi oltre la mera ricezione di atti d'indagine compiuti da altri enti, non dotati, tra l'altro, della necessaria specifica specializzazione.

Neppure è esatto sostenere che, avendo già pagato all'INPS la sanzione civile di euro 6.000,00, a seguito di notifica della cartella esattoriale in punto a codesti accertamenti, null'altro si dovrebbe pagare al Ministero del Lavoro costituendo le sanzioni oggetto delle due ordinanze di ingiunzione una illegittima, duplice pretesa rispetto a quanto già versato.

In realtà la norma a cui fa riferimento la sanzione per il lavoro nero, ovverosia l'art. 36 *bis*, comma n. 7 della legge n. 248/2006, di conversione del precedente Decreto Legge n. 223/2006, prevede espressamente la vigenza di due diverse sanzioni da applicarsi alla fattispecie del lavoro nero: la prima, di rango amministrativo (applicata dalla D.T.L.), il cui importo va da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, e l'altra, quale sanzione civile (applicata dall'INPS), di euro 3.000,00 connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore.

La differente natura delle sanzioni, e del soggetto deputato a riscuoterle, rende quindi di nessun rilievo l'eccezione svolta.

Ciò posto, va osservato che il ricorrente è incorso in una serie di violazioni di limitata gravità, atteso che le due ragazze trovate al bar erano lì solo da quella sera, ed una delle due è stata successivamente assunta e regolarizzata: tant'è che è lo stesso Ministero del Lavoro a sanzionare 1 solo giorno di lavoro irregolare.

A fronte di ciò, ed a fronte pure della modesta realtà economica di cui si discute (un bar sito in  aperto in occasione di un evento notturno estivo), appare congruo, a fronte del potere del Giudice di ridurre equitativamente la sanzione applicata, dato atto della sostanziale buona fede del ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso ridurre l'importo delle sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzioni opposte a 1500,00 euro per ogni lavoratore.

Sempre per ragioni di equità, compensa tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Annulla le ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia oggetto del presente contenzioso riducendo la sanzione amministrativa in esse contenuta ad € 1500,00 per ogni lavoratore;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 30 aprile 2014.



IL Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

